

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 2 AGOSTO 2011

N. 121 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 21

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2011, n. 19

Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n.14 RIFORMULAZIONE REGOLAMENTO 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 e s.m.i..

Pag. 13

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 21

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
30 LUGLIO 2009, N. 14.**

Art. 1

*Modifica dell'articolo 2 della legge regionale
30 luglio 2009, n. 14*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 (Definizioni) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge:

- a) per edificio si intende l'insieme di strutture portanti ed elementi costrut-

tivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;

- b) per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché gli edifici rurali a uso abitativo;
- c) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.”.

Art. 2

*Modifiche e integrazioni all'articolo 3
della l.r. 14/2009*

1. All'articolo 3 (Interventi straordinari di ampliamento) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: "Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 mc, gli edifici residenziali", le parole: "di volumetria non superiore a 1.000 mc" sono soppresse;
- b) alla lettera a) del comma 1 sono soppressi gli ultimi due periodi;
- c) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente" sono inserite le seguenti: "anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè compresa nel medesimo edificio";
- d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'incremento volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 mc a condizione che l'intero edificio, a seguito dell'intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità."

Art. 3

Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della l.r. 14/2009 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 4

Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico";
 - b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: "provveda al" sono inserite le seguenti "la monetizzazione degli standard mediante";
 - c) alla lettera c) del comma 3, le parole: "garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "garantito da un atto unilaterale d'obbligo";
 - d) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente:

- “e bis) al rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
 “6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 3 e 4 non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.”;
- f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
 “6 bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente sussistenti.”;
- “6 ter. I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.”;
- “6 quater I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo stato di attuazione delle presente legge all’interno del territorio comunale e lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni, in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza, efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità del patrimonio edilizio esistente.”.

Art. 5

Modifica all’articolo 6 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 6 (Limiti di applicazione), comma 1, lettera K), della l.r. 14/2009 le parole: “per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi” sono sostituite dalle seguenti: “questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.”.

Art. 6

Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) al comma 1, le parole: “entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;
 - b) al comma 2 è aggiunta, in fine, il seguente periodo: “Detta valutazione può limitarsi all’intervento proposto solo quando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e strutturale indipendente dall’edificio esistente.”.

Art. 7

Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 14/2009

1. Le modifiche alla l.r. 14/2009 introdotte con la presente legge non necessitano di alcun atto amministrativo di recepimento da parte dei Comuni.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
(SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA),
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106

Art. 8

Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale
29 luglio 2008, n. 21

1. Il titolo dell'articolo 7 bis (Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie) della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è sostituito dal seguente: "Interventi di riqualificazione ambientale attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative volumetrie".

Art. 9

Integrazioni alla legge regionale
29 luglio 2008, n. 21

1. Dopo l'articolo 7 bis della l.r. 21/2008 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 7 ter Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali

1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all'esigenza di migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere ubicati all'interno dei centri abitati;
- b) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell'articolo 7 bis della presente legge;
- c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
- d) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l'edificio sia ubicato in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell'articolo 7 bis;
- e) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine, l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
- f) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell'articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
- g) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell'edificio demolito;

- h) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla l.r. 13/2008. A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento della volumetria dell'edificio esistente:

- a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente qualora l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
- b) di un ulteriore 5 per cento qualora l'edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima pari al 20 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune;
- c) di un ulteriore 5 per cento qualora l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità;
- d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l'edificio ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).

Art. 7 quater Riquilificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali

1. Per incentivare la riquilificazione ecologica degli edifici in aree urbane degradate, la riquilificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la delocalizzazione di edifici

produttivi da aree destinate ad usi non compatibili, i Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è consentita:

- a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;
- b) la rimozione di singoli edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, quale che sia la destinazione d'uso dell'area ove l'edificio da delocalizzare è ubicato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 5 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell'articolo 7 bis;
- b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
- c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l'edificio sia ubicato in aree non destinate ad attività produttive oppure in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell'articolo 7 bis;
- d) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di perti-

nenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree;

- e) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell'articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
- f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea o assimilabile a quella dell'edificio demolito;
- g) l'edificio ricostruito deve essere in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.

3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per cento della volumetria dell'edificio esistente:

- a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente qualora l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
- b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l'edificio ricostruito sia in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico e il rapporto tra l'area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;
- c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l'edificio rico-

struito sia realizzato a esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della l.r. 14/2008.

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora l'intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per cento della premialità massima complessivamente ottenibile.

Art. 7 quinquies Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici

- 1. Ai fini della presente legge:
 - a) per centro abitato si intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 come perimetrato dallo strumento urbanistico generale vigente, quale che sia la loro nomenclatura;
 - b) per edificio si intende l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
 - c) per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
 - d) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e para-

metri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.

2. La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee, secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle dell'edificio demolito.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 3 e previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater. Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell'articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire.
5. La ricostruzione, nella medesima area o previa delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, delle norme relative al reperimento di spazi per parcheggi pertinenti nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.
6. Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008.
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l'eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali per la quale, ove l'intervento sia inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento disciplinato dall'articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente accatastrati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastrati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastramento o per la variazione catastale prima della presentazione della DIA o dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire.

9. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).”.

Art. 10

Formazione dei piani attuativi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.

2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.

Art. 11

Integrazioni alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20

1. L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Sistema informativo territoriale regionale)

1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all'aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.

3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.

4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.

5. Per agevolare l'accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.

6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di trasmissione e di diffusione delle informazioni all'interno della Regione stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.

7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da includere nel SIT

regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a tali informazioni.”.

Art. 12

Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/2008

1. All'articolo 12 (Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea) della l.r. 14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2, le parole: “realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant'anni” sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo le parole “moderna e contemporanea” sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono proporre al Comune elenchi o singole opere opportunamente documentati sui quali il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati alla regione ai fini della tutela nell'ambito del piano paesaggistico vigente.”;
- c) al comma 6, le parole “sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e” sono soppresse;
- d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle

opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Art. 13

Modifiche e integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11

1. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) le parole: “Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che” sono sostituite dalle seguenti: “Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all'articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del d.p.r. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che”;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 agosto 2011

REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2011, n. 19

Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n.14 RIFORMULAZIONE REGOLAMENTO 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 e s.m.i..

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1;

Visto il Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4;

Visto il Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n. 14

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1718 del 29 luglio 2011 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Principi generali)**

1. Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246,

nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" in applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1 e della successiva Legge regionale 3 dicembre 2010 n.18, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a diversificare l'offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l'integrazione, la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.

3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo finalizzate alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.

Art. 2

*(Funzioni della Regione
e definizione di Sistema Turistico Locale)*

1. La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico dagli stessi elaborati.

2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall'of-

ferta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali e ambientali, a prodotti tipici dell'agricoltura, alla gastronomia, all'artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

Art. 3
(Definizione di STL)

1. Assumono la definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2).

2. I STL sono costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.

Art. 4
(Finalità dei STL)

1. La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la Regione.

2. I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:

- a. Proporre un "*Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale*", integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
- b. Gestire un "*marchio d'area*" distintivo e coordinato con il *brand* "Puglia", defi-

nendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso l'Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;

- c. Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione, all'integrazione, all'innovazione e all'adeguamento degli standard qualitativi dell'offerta turistica locale;
- d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività territoriale attraverso l'individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la notorietà, l'accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori;
- e. Favorire la cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell'ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
- f. Sostenere l'integrazione degli attori locali con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 23 "*Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi*" pubblicata dalla Regione Puglia il 3 Agosto 2007;
- g. Coordinare la promozione a livello locale e l'informazione sul territorio, affiancando l'attività degli IAT e cooperando con le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico;
- h. Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province e con l'ANCI - e di supporto informativo all'Osservatorio Regionale ed all'Agenzia regionale per l'aggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;

- i. Se previsto nel proprio statuto, l'STL potrà attivare un ufficio progetti che costituisca l'ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle opportunità di adeguamento dell'offerta turistica locale e fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.

Art. 5

(Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti)

1. Concorrono alla costituzione dei STL:
 - a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato;
 - b. Province competenti per territorio;
 - c. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
 - d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e s.m.i e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato;
 - e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
 - a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche;
 - b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
 - c. Gruppi di Azione Locale (GAL)
 - d. Altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.

3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.

Art. 6

(Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL)

1. La Regione suddivide l'intero territorio attraverso l'adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di studio e ricerca.

2. La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito territoriale candidato all'istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento;

3. L'Ente Provinciale o gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono al coordinamento necessario a garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.

Art. 7

(Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL)

1. Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.

2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2), per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l'insieme della storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 8

(Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia)

1. La scelta della forma associativa del STL è demandata all'autonomia dei soggetti che lo costi-

tuiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.

2. Lo Statuto dell'STL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni:

- a. La forma associativa individuata;
- b. Il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
- c. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.

3. Gli Statuti devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.

Art. 9

(Adempimenti di competenza della Regione per l'istituzione del Sistema regionale dei STL)

1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 10

(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL)

1. L'Assessorato al Turismo dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.

2. Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.

3. Ciascun STL è altresì tenuto a presentare all'Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale per l'anno successivo.

Art. 11

(Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale)

1. Il *Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale* è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti elementi:

- a. analisi dell'ambito territoriale di riferimento, contenente indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla programmazione regionale;
- b. indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell'area territoriale interessata;
- c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;
- d. coerenza e connessioni con le proposte e gli interventi del Distretto Turistico Regionale.

2. Le funzioni di controllo e confronto degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio sull'efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti per l'eventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al Comitato previsto dall'art. 2 comma 2 della L. R. 1/02 così come modificato dall'art.1 della L.R. 18/2010.

Art. 12

(Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione nazionale e internazionale all'Agenzia Pugliapromozione)

1. Entro il trenta settembre di ciascun anno solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all'Agenzia Pugliapromozione un documento di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento del "marchio d'area" per l'anno successivo. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali, individuazione dei messaggi principali;
- b. coerenza e connessioni tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi sul brand "Puglia" da parte di Pugliapromozione;
- c. indicazione delle eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.

2. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti, sono demandate all'Agenzia Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e le Pro Loco.

Art. 13

(Revoca del riconoscimento dei STL)

1. Su proposta dell'Assessorato al Turismo, la Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:

- a. mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
- b. accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui all'art. 4, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;
- c. difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività approvato;
- d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
- e. recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all'art. 5 comma 1);
- f. sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2. Nelle predette ipotesi l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il

Sistema Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.

Art. 14

(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)

1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente adottata.

2. La Regione definisce le procedure di attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.

Art. 15

(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)

1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.

2. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.

3. Le attività dei STL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL possono stipulare contratti di lavoro subordinato.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. Le istanze prodotte in forza del Regolamento n. 4 del 9 marzo 2009 e tese al riconoscimento di

STL (“*Sistemi Turistici Locali*”), s’intendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;

2. Le istanze prodotte sulla base del medesimo Regolamento e tese al riconoscimento di STP (“*Sistemi Turistici di Prodotto*”) devono considerarsi decadute.

Art. 17
(*Disposizioni finali*)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, s’intendono richiamate

le norme di cui alla L. R. 1/2002, alla L.R. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale istitutivo dell’Agenzia Pugliapromozione n. 176 del 22 febbraio 2011, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

Art. 18
(*Abrogazioni*)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale n.14 del 4 luglio 2011.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 01 agosto 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**